



Imposta di Soggiorno Strutture Ricettive - Comunicazione Telematica

Il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2022 ha reso operativa la riforma delle dell'imposta di soggiorno prevista dall'art. 180 del così detto Decreto Rilancio (DL 34/2020).

In particolare è stato approvato il modello unico a livello nazionale di **"Dichiarazione Imposta di Soggiorno"** con il quale le strutture ricettive (compresi gli agriturismi e gli altri soggetti obbligati all'incasso dell'imposta di soggiorno), devono comunicare il numero di presenze suddivise per trimestre e l'importo totale annuale dell'imposta di soggiorno versata.

La comunicazione deve esser trasmessa esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente dalla struttura ricettiva, oppure avvalendosi di un intermediario autorizzato (Caf, Associazioni di Categoria, ecc).

Contenuti della Comunicazione

Nella comunicazione oltre ai dati anagrafici dell'impresa (compreso il Codice Ateco) e l'ubicazione della struttura ricettiva, sono previsti 4 righi uno per trimestre dove dovrà essere indicata l'Imposta applicata a notte (e l'imposta ridotta se prevista), il numero di presenze a tariffa ordinaria, il numero di presenze esenti da imposta ed il numero di presenze cui spetta la riduzione.

PERIODO PRIMO TRIMESTRE				
Imposta applicata a notte	Imposta ridotta applicata a notte	Numero presenze a tariffa ordinaria	Numero presenze esenti dall'imposta	Numero presenze cui spetta la riduzione
1	2	3	4	5
PERIODO SECONDO TRIMESTRE				
Imposta applicata a notte	Imposta ridotta applicata a notte	Numero presenze a tariffa ordinaria	Numero presenze esenti dall'imposta	Numero presenze cui spetta la riduzione
1	2	3	4	5
PERIODO TERZO TRIMESTRE				
Imposta applicata a notte	Imposta ridotta applicata a notte	Numero presenze a tariffa ordinaria	Numero presenze esenti dall'imposta	Numero presenze cui spetta la riduzione
1	2	3	4	5
PERIODO QUARTO TRIMESTRE				
Imposta applicata a notte	Imposta ridotta applicata a notte	Numero presenze a tariffa ordinaria	Numero presenze esenti dall'imposta	Numero presenze cui spetta la riduzione
1	2	3	4	5
VERSAMENTI				
Estremi del/dei versamenti/o				
Importo annuale (cumulativo) versato al comune				
.00				

Scadenza

L'invio telematico deve essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui si riferisce l'imposta di soggiorno. **Per questo primo anno di applicazione, entro il 30/06/2022, dovranno essere trasmesse due distinte comunicazioni, una relativa all'anno 2020 e una relativa all'anno 2021.**

Sanzioni

La disposizione prevede anche che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Pistoia, 08 giugno 2022

Gli uffici Coldiretti e Terranostra sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.